

22 GEN. 2013

Modena, 28 dicembre 2012

tra

il COLLEGIO IMPRENDITORI EDILI ED AFFINI DELL'A.P.M.I DI MODENA E PROVINCIA rappresentato dai signori:  
Turchi Vitaliano e Pinna Paola, assistiti dal Dott. Lucenti Mario – vice segretario e Bellanti Silveria del Collegio Imprenditori Edili stesso

e

la F.L.C. (Federazione Lavoratori delle Costruzioni di Modena) nelle persone dei signori ,  
Chiatto Domenico, D'Acunto Silvio e Serri Sauro;

si é stipulato il presente

### ACCORDO

collettivo provinciale integrativo al C.C.N.L. Aniem-Confapi del 12.05.2010 da valere per le piccole e medie aziende edili ed affini della provincia di Modena e per il personale da esse dipendenti.

Le parti si impegnano ad attivarsi nelle sedi opportune di cui all'accordo del 26/11/2012 (allegato B al presente contratto) al fine di individuare le iniziative più idonee per la riduzione del costo del lavoro.

La presente normativa si applica alle imprese sopra indicate, sia che eseguano lavori in proprio che per conto di enti pubblici e/o terzi privati.

#### Art. 1 CASSA EDILE

Le parti esprimono un giudizio positivo sull'attività che la Cassa Edile ha svolto in questi anni.

In particolare modo si riconosce come questo Ente mutualistico sia stato in grado di migliorare la sua capacità di fornire informazioni, valutazioni e proposte alle parti in merito a problematiche riguardanti il settore.

E' in tal senso che si riconosce l'utilità dell'osservatorio sull'andamento degli orari nel settore, quale positivo strumento che permette, da una parte una maggiore conoscenza sulle caratteristiche delle varie imprese, dall'altra di interloquire con gli Enti preposti alla vigilanza, con lo scopo comune di creare condizioni di sempre maggiore trasparenza e rispetto delle regole.

Inoltre le parti intendono valorizzare l'Osservatorio sulla casistica e modalità degli infortuni nel settore quale valido strumento per l'attività del C.T.P.

Stante poi il particolare andamento del settore, con riferimento specifico alle difficoltà espresse al fine di interagire con le politiche più complessive del settore e con lo scopo di essere



22 GEN 2013



interlocutori non **secondari**, si conviene sulla necessità di costituire, in Cassa Edile, un Osservatorio specifico sugli Appalti Pubblici.

Tale Osservatorio si attiverà attraverso l'utilizzo delle potenzialità operative interne alla Cassa Edile, raccordandosi con Organismi Pubblici o propri del settore ed avrà la finalità di fornire dati e ogni contributo possibile inerente gli Appalti Pubblici affidati nel territorio Provinciale. I primi destinatari delle informazioni raccolte saranno le rappresentanze delle parti firmatarie.

Anche per affinare sempre più il ruolo della Cassa Edile quale Ente mutualistico nel settore e di risposta ai bisogni dei lavoratori, così come previsto dagli integrativi precedenti, si concorda sulla necessità, in tempi brevi, di andare alla revisione delle attuali Assistenze e prestazioni.

Tale revisione e determinazione dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di tutte le Associazioni rappresentate in Cassa Edile nonché a determinare precise condizioni normative di riferimento per il rilascio della certificazione di regolarità delle imprese iscritte.

## Art. 2

### ENTE SCUOLA E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

La Scuola Edili, di cui all'art. 40 del CCNL 15/11/91 e istituita ai sensi della vigente contrattazione nazionale e provinciale: costituisce l'organismo con funzione di Ente Scuola e CTP (Comitato Territoriale Paritetico) già contemplato all'art.39 del CCNL del 15/11/91 e regolamentato dall'accordo prov.le del 6/11/90; promuove ed attua, nei modi e nelle forme previste dai rispettivi statuti, ogni iniziativa idonea a favorire opportunità di lavoro in base alle esigenze del settore; promuovere svolge l'attività formativa in materia di sicurezza.

La Scuola edili alla conclusione dei corsi di addestramento organizzati dalle stesse, rilascia un attestato di idoneità che sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inquadramento professionale sempreché i lavoratori interessati siano adibiti a mansioni inerenti la materia di addestramento.

Nell'ambito delle iniziative promosse dalle parti, con particolare riguardo alla lotta al lavoro nero e al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle strutture aziendali a sostegno dell'occupazione e della qualità, le stesse ravvisano l'opportunità di creare un maggior coordinamento delle attività, di formazione con le effettive necessità aziendali.

A tal fine si impegnano affinché la Scuola Edili individui direttamente le funzioni e le specializzazioni necessarie ad affrontare il mercato e a sostenere la concorrenza organizzando corsi di formazione rivolti anche ai giovani in contratto di formazione e agli apprendisti.

Per lo studio, la promozione e lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo, l'ente Scuola e il CTP svolgeranno la loro attività, raccordandosi ove possibile, ad ogni livello, con altri organismi paritetici costituiti in ambito provinciale ed extraprovinciale e con centri di formazione comunque denominati che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle singole autonomie e specificità.

A tal fine la Scuola provvederà a stipulare appositi accordi o a recepire quelli sottoscritti fra le parti e provvederà a destinare le risorse adeguate a garantire lo svolgimento delle attività connesse,

22 GEN. 2013

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il contributo di formazione e sicurezza a decorrere dal 1.10.2012 è stabilito, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti alle Casse Edili della Provincia e che sarà versato dalle imprese alle Casse Edili stesse. Sulla base dell'esigenza di bilancio- rispetto alle attività per la formazione e la sicurezza, le parti possono concordare una percentuale diversa rispetto a quella attuale



### Art. 3

#### ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L. 12.05.2010 il contributo dovuto dai datori di lavori a copertura degli oneri relativi all'anzianità di professionalità edile da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 del C.C.N.L.12.05.2010, versato a cura del Datore di Lavoro, alla Cassa Edile ed Affini, alla quale sono affidati, in gestione separata, i compiti di contabilizzazione e di amministrazione delle somme incassate, secondo le finalità previste dal citato art. 29, dal relativo Regolamento e dagli accordi locali in vigore, è fissato dal 1.10.2011 nella misura del 3,40%.

Nell'ambito della disciplina nazionale le parti convengono di incontrarsi entro dicembre di ogni anno per adeguare la misura del contributo APE alle effettive esigenze che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione contrattuale dell'Istituto, nonché per definire la misura del contributo dell'APE straordinaria in proporzione con il decremento dei coefficienti, compatibilmente alle esigenze del gestione.

### Art.4

#### RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE

1. Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza.
2. Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno. Qualora entro il 30/09/2013 non si proceda alla elezione diretta del R.L.S. aziendale, le funzioni del rappresentante dei lavoratori saranno esercitate dal R.L.S. Territoriale con conseguente obbligo del versamento contributivo alla Cassa Edile a partire dal 01/10/2013.
3. Per consentire al RLST lo svolgimento dei propri compiti, le imprese che hanno optato per il Rappresentante Territoriale (RLST) dovranno versare alla Cassa Edili, con decorrenza 01.07.2006 un contributo fissato nella misura pari allo 0,20%del salario lordo, imponibile Cassa edili.
4. L'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza aziendale deve essere comunicata alla Cassa Edili al fine di far cessare l'obbligo contributivo previsto

per gli RLST. L'obbligo contributivo cessa con decorrenza dall'inizio del mese della comunicazione stessa.

5. Nel caso di dimissioni o variazione del RLS, se entro il mese successivo a tale data, i lavoratori dell'azienda non hanno provveduto alla sostituzione del loro rappresentante, l'azienda stessa è tenuta al versamento contributivo a partire da tale data.
6. La nomina del RLST sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel territorio di Modena.
7. Gli RLS aziendali e territoriali dovranno partecipare obbligatoriamente a corsi formativi e di aggiornamento previsti dalle leggi e dagli accordi in materia gestiti dagli enti bilaterali del settore.

22 GEN. 2018



#### **Art.5 APPALTI E SUB-APPALTI**

Fermo restando i disposti di legge in materia di appalti e subappalti e relativi divieti, le parti convengono sulla necessità di una maggiore specializzazione del settore, delle imprese e dei lavoratori, e quindi sull'opportunità di avviare un costruttivo approfondimento in ordine alle problematiche sugli appalti e sub-appalti, nonché ai criteri che possono essere posti alla base di un sistema di individuazione delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.

Al fine suddetto si concorda sulla necessità di approntare, presso la Cassa Edile, un elenco delle imprese edili che svolgono lavori in sub-appalto.

La tenuta del suddetto elenco è affidata ad un apposito organismo costituito con gli stessi criteri di rappresentatività previsti dal C.C.N.L. per il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edili.

I criteri e parametri oggettivi per la gestione dell'elenco verranno definiti dall'organismo di cui sopra.

#### **Art. 6 COTTIMISMO**


Si riconosce alla R.S.U. o alle organizzazioni sindacali territoriali, il diritto di intervenire nei confronti dell'impresa per il rispetto integrale dell'art. 13 del C.C.N.L. 12/05/2010.

#### **Art. 7 FERIE**

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 15 del C.C.N.L. ANIEM-CONFAPI 12/05/2010 e fermo restando quanto stabilito dal precedente integrativo, si stabilisce che:

- Ai lavoratori licenziati o assunti nel corso dell'anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità maturata, considerando come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni;

A series of handwritten signatures in blue ink, including initials like 'PP', 'li', and other illegible marks.



22 GEN. 2014

- Le ferie maturate vanno godute per intero;
- Allo scopo di ridurre il più possibile i periodi di chiusura totale dei cantieri, il godimento delle ferie sarà concordato possibilmente scaglionato nel periodo giugno-settembre di ogni anno;
- Nelle aziende nelle quali, per ragioni tecniche, non è possibile dar luogo allo scaglionamento delle ferie in un arco più lungo di tempo, dovrà essere garantito al lavoratore un periodo minimo consecutivo di ferie di due settimane, da godersi nel mese di agosto;
- Il periodo massimo consecutivo di ferie di cui ogni singolo lavoratore potrà usufruire, non dovrà superare comunque le tre settimane se non preventivamente e diversamente concordate;
- I lavoratori che non usufruissero delle tre settimane consecutive di ferie concorderanno con l'azienda il periodo di godimento della terza settimana;
- Le ferie maturate vanno godute entro giugno del secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.(es. le ferie non godute, maturate nell'anno 2012, devono essere usfruite entro il 30.06.2014)
- Il godimento della quarta settimana avverrà durante il periodo invernale.

Le ferie verranno retribuite dall'azienda direttamente ai lavoratori al momento dell'effettivo godimento, in base alla tariffa vigente.

**Art. 8  
ORARIO DI LAVORO**

La F.L.C. ed il Collegio Edili ed affini dell'A.P.M.I di Modena e Provincia, ritengono che le condizioni per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività per l'impresa si realizzano anche attraverso un più razionale utilizzo degli impianti e una più completa rispondenza tra le esigenze del ciclo produttivo e gestione degli orari di lavoro nell'ambito di una politica di difesa dell'occupazione.

In tale contesto le parti convengono che, a richiesta dell'azienda possono essere definiti preventivamente a fronte di grandi lavori, particolari commesse o di specifiche esigenze produttive, accordi in materia di regimi di orario di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'orario flessibile e delle prestazioni straordinarie,

È confermato, agli effetti legali, l'orario stabilito dalle norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.

Viene confermato inoltre l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Dal 01/10/2000 è abrogata l'effettuazione dell'orario contrattuale di 35 ore settimanali nei 3 mesi invernali.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

22 GEN. 2013



Dal 1/01/03 gli operai maturano il diritto ad usufruire di **riposi annui** mediante permessi individuali per complessive 100 ore; di cui 88 ore di permesso maturate in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, ulteriori 12 ore, utilizzando il trattamento economico spettante per la festività soppressa del 4 novembre pari a 8 ore, integrate da ulteriori 4 ore a carico del Datore di lavoro.

Su richiesta delle parti potranno essere pattuiti periodi d'utilizzo collettivo dei permessi individuali, nella misura massima di 60 ore annue attraverso accordi in sede sindacale.

In deroga a quanto previsto all'art. 18 del ccnl 12.05.2010 si conferma la percentuale di accantonamento in Cassa Edile per permessi e festività in misura pari al 6,075 %, di cui, **5,625% per i permessi individuali e 0,450% per la festività del 2 giugno.**

(in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ai dipendenti in forza verrà corrisposto il trattamento economico previsto a norma di legge per le festività, nella misura di 8 ore, più il relativo accantonamento in cassa edile; l'importo erogato dovrà essere recuperato dall'accantonamento stesso relativo al singolo operaio).

In occasione della fruizione dei permessi individuali è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico, per le ore di permesso maturate e godute.

L'anticipazione sarà effettuata anche quando l'importo della anticipazione supera l'importo da accantonare alla Cassa Edili, purché vi sia capienza nell'importo complessivo già accantonato per il singolo lavoratore. In caso contrario se il datore di lavoro anticipa al lavoratore un importo superiore, ne risponderà direttamente e la Cassa Edili potrà rettificare l'importo delle anticipazioni dichiarate o rivalersi nei suoi confronti.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alle norme dell'articolo 18 del ccnl 12.05.2010.

## Art. 9 INQUADRAMENTO

Fermo restando l'attuale sistema di classificazione professionale e nell'ambito di quanto richiesto dalle esigenze aziendali, si concorda che i lavoratori assunti e inquadrati al 1' livello, saranno immessi in percorsi di arricchimento che consenta loro entro un periodo massimo di 12 mesi e previa verifica, di acquisire i presupposti per il passaggio al 2' livello per l'espletamento di mansioni che richiedano una normale qualificazione professionale.

A tal fine le parti si impegnano a promuovere congiuntamente specifici corsi di formazione presso la scuola Edili.

Detti lavoratori dovranno acquisire nozioni generali sull'attività e l'organizzazione dei cantieri, nonché concetti e nozioni generali su:

- caratteristiche dei materiali da costruzione;
- tecniche di costruzione;
- prevenzione e sicurezza sul lavoro e modalità, di utilizzo dei mezzi di protezione;
- utilizzo delle varie attrezzature di cantiere.

22 GEN. 2013

**Art. 10**  
**INDENNITA' DI FUNZIONE**



Così come previsto nel precedente accordo si conferma l'indennità di funzione per lavoratori aventi mansioni che richiedono elevata professionalità e che si identificano nelle seguenti figure:

1) Assistente tecnico, 5' livello:

- lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa, assumano e licenziano gli operai.
- lavoratori che provvedono allo sviluppo dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.
- lavoratori che curano l'interpretazione, lo sviluppo e il controllo dei disegni.
- lavoratori che curano l'approvvigionamento e gli acquisti e provvedono alla liquidazione dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei superiori e con diretta responsabilità.

*Maggiorazione del 10% della Paga Base.*

2) Capo cantiere, 5' livello:

- lavoratori capaci di coordinare con autonomia, competenza e conoscenza dei vari metodi di tecniche di costruzione, l'attività produttiva del cantiere.

*Maggiorazione del 7 % della Paga Base.*

3) Gruista, 4' livello:

- lavoratori di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa.

*Maggiorazione del 6 % della Paga Base.*

4) Capo - Squadra - 4' livello:

- lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o del capo cantiere, partecipando anche alla esecuzione del lavoro.

*Maggiorazione del 6 % della Paga Base.*

Tutte le suddette maggiorazioni assorbiranno fino a concorrenza, eventuali trattamenti erogati aziendali o localmente per lo stesso titolo.

Dichiarazione a verbale: Qualora, durante la vigenza del presente contratto integrativo, la struttura salariale subisse variazioni a seguito di accordi nazionali nel senso che alla paga base venissero conglobati altri istituti salariali (es. indemn. contingenza, ecc.), le suddette maggiorazioni saranno trasformate in cifra fissa nei valori in vigore al momento della variazione della struttura salariale come sopra espressa .

22 GEN. 2010



**Art. 11**  
**RITIRO DELLA PATENTE**

Nel caso in cui nello svolgimento della mansione assegnatagli, il lavoratore incorra nel ritiro della patente, allo stesso sarà conservato il posto di lavoro all'interno della azienda e sarà adibito ad altra mansione.

In caso di colpa grave del lavoratore, giudiziariamente accertata, si procederà a norma di legge e di C.C.N.L.

**Art. 12**  
**INDENNITA' PER ADDETTI ALLA STESA DEL BITUME**

Agli operai addetti alla stesura del bitume, e con specifico riferimento alle lavorazioni che presentino particolari insalubrità, quali miscelamento a caldo di asfalti colati, malte asfaltiche a caldo, e conseguente stesa del manto bituminoso, sarà corrisposta una indennità pari al 10% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità di settore.

La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza eventuali trattamenti erogati aziendalmente o localmente per lo stesso titolo.

**Art. 13**  
**INDENNITA' PERFORAZIONE POZZI E PALIFICATORI**

Agli operai addetti a lavori di perforazione pozzi e palificazione, normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango, l'indennità del 7 % da calcolarsi sulla paga base, indennità territoriale di settore e indennità di contingenza, già in atto localmente nei confronti di tutti i lavoratori, è elevata al 12 % per le sole ore di lavoro effettivamente prestate fuori dalla sede dell'impresa.

Detta indennità sostituisce quella prevista dall'art. 20 del c.c.n.l. **12.05.2010.**

**Art. 14**  
**INDENNITA' ALTA MONTAGNA**

In relazione dell'art.23 del C.C.N.L, **12.05.2010** si conviene:

i lavoratori che prestano la loro opera ad una altitudine superiore ai m. 1500 avranno diritto ad una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.

Nel caso di pernottamento fuori residenza, sempre ad una altitudine superiore ai m. 1500 i lavoratori medesimi avranno diritto al vitto e all'alloggio gratuito.

Il vitto non competerà ai lavoratori suddetti qualora l'impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere, sempre che la durata complessiva del viaggio non superi al giorno le due ore.



22 GEN. 2013

**Art. 15  
VESTIARIO**

Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro:

- n. 1 tuta invernale;
- n. 1 tuta estiva;
- n. 1 paio di scarpe da lavoro;



**Art. 16  
TRASFERTA**

1. La diaria di cui all'art. 21 del CCNL **12.05.2010** compete ai lavoratori, soci ausiliari, con qualifica operaia nelle seguenti misure e modalità a decorrere dalle date sottoindicate
  - Il lavoratore è considerato in trasferta quando viene comandato a prestare la propria attività al di fuori del territorio comunale e in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto o successivamente trasferito.
  - Il cantiere è specificato nella lettera o contratto di assunzione; se non è stato specificato nessun cantiere, per luogo di assunzione si intende la sede aziendale.
  - Il lavoratore mantenuto in forza, al termine del cantiere per il quale è stato assunto, si intende assunto presso la sede aziendale, salvo diversa pattuizione contrattuale con la direzione aziendale.
2. Ai lavoratori in trasferta spetta una diaria, dal **1.1.2013**, nelle seguenti misure:

		Trasferta dal Dal 01.01.2013	Trasferta + mensa (*) dal 01/01/2013
a) cantiere situato fuori dal comune fino a	Km. 15	€. 1,00	€. 8,00
b) cantiere situato fuori dal comune oltre	Km. 15	€. 2,52	€. 9,52
c) cantiere situato fuori dal comune oltre	Km. 20	€. 5,12	€. 12,12
d) cantiere situato fuori dal comune oltre	Km. 30	€. 6,36	€. 13,36
e) cantiere situato fuori dal comune oltre	Km. 50	€. 9,00	€. 16,00

**DISCIPLINA ATTUATIVA:**

La diaria di cui al presente articolo non è cumulabile per fasce chilometriche.

3. a) Il lavoratore che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro entro l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
4. b) Qualora il cantiere sia ubicato ad una distanza che comporti per i lavoratori un avvicinamento, rispetto al luogo effettivo di partenza, la diaria è commisurata alla minor distanza percorsa per recarsi sul cantiere.

5. c) Fermo restando il rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute dal lavoratore, per l'utilizzo di un mezzo pubblico o proprio, e comunque in misura non inferiore agli importi definiti per l'indennità di trasporto, al lavoratore in trasferta verrà riconosciuto il pasto tramite mense sociali o altre strutture convenzionate.

(\*) - In mancanza di mense sociali o strutture convenzionate, il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori aventi diritto, la diaria di cui sopra, maggiorata di € 7,00 giornalieri, quale contributo pasto. Il contributo pasto non spetta ai lavoratori che non possano far valere nella singola giornata lavorativa, un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo.

6. d) I trattamenti economici giornalieri di miglior favore, corrisposti anche con il sistema forfetario a qualsiasi titolo in atto presso le aziende si intendono sostitutivi a tutti gli effetti della presente disciplina.
7. e) Per quanto non previsto dal presente articolo restano immutate le disposizioni di cui all'art.21 del CCNL.

Le parti concordano che alla trasferta regolata dall'articolo 21 del CCNL 12.05.2010 e dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del DLGS 314/1997.

#### NOTA A VERBALE

Le parti riconoscono la piena validità dell'accordo regionale trasferta del 03.12.2003 e successive proroghe.

#### Art. 17 TRASPORTO (Casa - Lavoro)

Il **contributo** per il trasporto compete, al verificarsi delle sotto riportate **condizioni** congiunte:

- il cantiere o la sede di ritrovo, deve essere nel Comune di assunzione del lavoratore;
- il cantiere o la sede di ritrovo deve distare ad oltre 5 Km dalla residenza o dimora abituale del lavoratore;

Il variare delle condizioni di cui sopra deve, essere comunicata all'azienda entro il mese successivo alla variazione.

- 1) Ai lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico, nei casi in cui la sede aziendale, o il luogo di ritrovo, o luogo di lavoro, possono essere raggiunti, senza grave disagio, la **misura del contributo** è ragguagliato al costo dell'abbonamento mensile.
- 2) Il contributo non è dovuto nei casi in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori con un mezzo proprio.

Il contributo verrà erogato solo per le giornate di effettiva percorrenza della distanza, da parte del lavoratore, con un mezzo pubblico o di proprietà del lavoratore stesso, per recarsi al lavoro.

Detto contributo non compete agli operai in trasferta **che si recano direttamente dalla propria abitazione ai cantieri**, per i quali si applica l'art. 16 del presente contratto integrativo.

Se quanto previsto ai punti 1) e 2), non si realizza, ai lavoratori verrà corrisposto, a decorrere dal 01/07/06, un contributo nelle seguenti misure:

<b>Percorrenza di sola andata</b>	<b>giornaliera</b>
oltre 5 Km. e fino a 10 Km.	€ 1,09
oltre 10 fino a 15 Km	€ 1,82
oltre 15 fino a 20 Km	€ 2,55
oltre 20 fino a 25 Km	€ 3,28
oltre 25 fino a 30 Km	€ 4,00
oltre 30 fino a 35 Km	€ 4,73
oltre 35 fino a 40 Km	€ 5,46
oltre 40 fino a 45 Km	€ 6,19
oltre 45 fino a 50 Km e oltre	€ 6,92



#### **Art. 18 MENSA**

Confermando quanto previsto dai precedenti accordi integrativi provinciali, le parti riconoscono il diritto al godimento della mensa tramite centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate.

Tale condizione deve intendersi applicabile pertanto ai lavoratori cui non sia applicabile quanto previsto in materia di trasferta.

Ricorrendo tale condizione, l'impresa concorrerà mensilmente al costo del pasto nella misura del 90% per ogni pasto consumato. Il restante 10% permarrà a carico del lavoratore.


Ove non sia oggettivamente possibile l'utilizzazione del servizio mensa, data la mancanza di centri sociali di ristorazione collettiva o la lontananza dal cantiere stesso, l'impresa provvederà a corrispondere a far data dal **01.01.2013**, un'indennità sostitutiva giornaliera pari a € 3,50. (euro tre/50).

In ogni caso l'indennità sostitutiva non compete a quei lavoratori che:

- Prestando la propria opera in luogo nel quale sia reso disponibile dall'impresa il servizio mensa fornito per il tramite di centri sociali di ristorazione collettiva od altre strutture convenzionate, rinuncino per qualsiasi ragione ad usufruire del pasto.  
La rinuncia del servizio e la sua eventuale revoca, deve essere formalizzata alla impresa.
- Prestando la propria opera in luogo non fornito dal servizio, vi abbiano in precedenza rinunciato ricorrendo l'ipotesi di cui al punto precedente
- Non possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo.

Tale importo non concorre a determinare l'imponibile retributivo su cui calcolare la percentuale di cui all'articolo 18 del C.C.N.L.12.05.2010.

22 GEN. 2013



### Art. 19 REPERIBILITA'

#### Norme generali

1. Nelle attività per le quali si renda necessario garantire la continuità funzionale di servizi nonché la sicurezza di impianti o attrezzature, il datore di lavoro che ne ravvisi la necessità, potrà avvalersi della reperibilità dei lavoratori stessi.
2. Il datore di lavoro, sentite preventivamente le organizzazioni firmatarie del ccnl, provvederà a regolamentarne l'applicazione, attenendosi ai seguenti principi:
  - il servizio di reperibilità verrà effettuato a rotazione tra i lavoratori interessati;
  - nessun lavoratore può rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità fatto salvo giustificato e comprovato motivo;
  - le ore di reperibilità nonché il tempo impiegato per presentarsi sul posto di lavoro in caso di chiamata, non sono da considerarsi ai fini del computo dell'orario legale contrattuale;
  - il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata dovrà essere al suo posto di lavoro nel più breve lasso di tempo possibile ed entro i termini previsti dalla regolamentazione aziendale;
  - l'indennità di reperibilità, quale sia la durata della disponibilità data, non fa parte della retribuzione ad alcun effetto di legge e di contratto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi e non costituisce compenso della effettiva prestazione lavorativa che si rendesse necessaria per gli interventi richiesti;
  - le ore lavorate in reperibilità, eccedenti l'orario ordinario, non sono soggette all'accantonamento in Cassa Edili.

### Art.20

#### INDENNITA' DI SETTORE OPERAI E PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

L'indennità di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati sono **congelati nelle misure e alle date sottoindicate:**

#### Indennità territoriale di settore OPERAI

LIV.		dal 01.01.2011
5		335,01
4		309,39
3		285,27
2		255,36
1		218,92

BB 6 PP leg hi SK S2

22 GEN. 2013



### Premio di produzione impiegati

LIV.		dal 01.01.2011
7		416,93
6		379,84
5		316,31
4		292,34
3		269,51
2		241,15
1		206,32

### Art. 21

### ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

E' istituito in attuazione dell'articolo 12 e articolo 47 del C.C.N.L. 12.05.2010 e all'accordo collettivo nazionale del 15.04.97, l'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.), determinato in coerenza con quanto previsto dal ccnl 12.5.2010 correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e al quale siano applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e di detassazione previsti dalla legislazione vigente.

L'importo massimo dell'EVR è stato individuato per gli anni indicati, nei seguenti valori:

MISURA MASSIMA EVR			
livelli	anno 2011	anno 2012	anno 2013
7	342,23	513,35	684,46
6	308,01	462,01	616,01
5	256,68	385,01	513,35
4	239,56	359,34	479,12
3	222,45	333,68	444,90
2	200,21	300,31	400,41
1	171,12	256,68	342,24

L'importo massimo dell'EVR sarà riconosciuto solo se i 5 indicatori individuati a livello territoriale nell'accordo del 23 novembre 2012, (vedi allegato A) per la valutazione dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio sono tutti positivi o pari a zero.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'BS', 'PP', and 'Li'.

**Fermo restando che un solo indicatore positivo non darà luogo all'erogazione dell'EVR, qualora gli indicatori positivi o pari a zero siano più di uno, l'importo dell'EVR sarà determinato nella percentuale derivante dalla somma delle incidenze di tali indicatori.**

Comunque al raggiungimento di **almeno due indicatori** pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto **nella misura minima del 30%**, come da tabella che segue:

<b>MISURA MINIMA EVR</b>			
<b>livelli</b>	<b>anno 2011</b>	<b>anno 2012</b>	<b>anno 2013</b>
<b>7</b>	102,67	154,00	205,34
<b>6</b>	92,40	138,60	184,80
<b>5</b>	77,00	115,50	154,01
<b>4</b>	71,87	107,80	143,74
<b>3</b>	66,74	100,10	133,47
<b>2</b>	60,06	90,09	120,12
<b>1</b>	51,34	77,00	102,67



In tale ultima ipotesi la **clausola di salvaguardia aziendale non è attivabile.**

Le parti firmatarie si incontreranno nel mese di marzo successivo all'anno di riferimento per effettuare le verifiche e determinare i risultati raggiunti, ossia il numero dei parametri positivi e la sommatoria delle relative incidenze dandone informazione alle imprese

#### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AZIENDALE**

L'EVR così come determinato a livello provinciale deve essere corrisposto da tutte le imprese che adottano un contratto del settore edili della provincia di Modena, fatta eccezione a quanto di seguito disciplinato.

In tutti i casi in cui a **livello territoriale** la **sommatoria delle incidenze degli indicatori provinciali sia superiore al 30%**, l'impresa potrà confrontare, con i dati in suo possesso, i seguenti **due parametri riferiti alla singola azienda**:

- **ore denunciate in Cassa Edile**, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- **volume d'affari Iva**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. Per le dichiarazioni IVA dell'anno più recente del triennio di riferimento, ove non ancora disponibile, potrà essere utilizzata la **comunicazione dati IVA** presentata all'Agenzia dell'Entrate, depurata dalle operazioni extra caratteristiche.

Per le imprese con **solo impiegati**, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle **ore lavorate**, così come registrate sul **Libro Unico del Lavoro**.

**I parametri aziendali sono riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo nell'EVR Territoriale (ultimo triennio noto rispetto precedente triennio).**

Qualora dal raffronto dei **due indicatori** dovessero risultare variazioni **positive** o pari a zero, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR **nella misura stabilita a livello provinciale.**

Qualora **soltanto uno** dei suddetti due indicatori risultasse **positivo**, l'impresa dovrà erogare, comunque l'importo minimo corrispondente al **30%** più la metà della differenza tra l'importo riconosciuto a livello territoriale e la predetta misura minima.

Qualora **nessuno** dei suddetti parametri risultasse **positivo** l'impresa dovrà erogare, comunque l'importo **minimo** corrispondente al 30% .

Nella tabella che segue è riportato un esempio relativo a tali fattispecie.

	Due parametri positivi	Un parametro positivo	Nessun parametro positivo
EVR territoriale massimo 7° livello	1.000	1.000	1.000
EVR effettivo (70%)	700	700	700
EVR minimo (30%)		300	300
EVR eccedente (50% differenza) $700-300=400*50\%=$		200	—
<b>EVR da erogare</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>300</b>

22 GEN. 2013



**Per beneficiare a livello aziendale della riduzione dell'EVR**, le imprese interessate dovranno utilizzare la seguente procedura:

- L'impresa trasmetterà alla Cassa Edile tramite PEC e alle RSA o RSU, ove costituite, una dichiarazione come da fac-simile, (Allegato A al presente contratto), circa il mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, entro il mese di Aprile allegando copia delle dichiarazioni annuali Iva relative al triennio di riferimento, se è l'indicatore negativo si riferisce al volume d'affari IVA.
- La Cassa informerà tempestivamente le associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori firmatarie il CCPL applicato dall'azienda.
- Le associazioni firmatarie il CCPL potranno richiedere una verifica congiunta della dichiarazione aziendale, sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. Le modalità della verifica saranno individuate nei singoli CCPL.
- La Cassa edile comunicherà via PEC all'azienda l'esito della procedura.

Qualora dovesse comunque essere corrisposto un premio variabile, se pur in misura ridotta, questo sarà erogato a partire dalla prima busta paga utile, in aggiunta agli importi arretrati non erogati dal mese di aprile in poi.

Le imprese che erogheranno l'EVR in misura ridotta senza aver attivato la procedura di cui sopra, saranno considerate irregolari.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Si intendono di nuova costituzione anche le imprese provenienti da altra provincia che assumono personale in provincia di Modena. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su

*(Handwritten signatures and initials)*



Art. 22

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto integrativo decorre dal 28.12.2012 e scadrà il 31.12.2013, salvo diversa decorrenza o scadenza stabilita a livello nazionale.

Per il Collegio Imprenditori Edili dell'A.P.M.I. ED AFFINI DI MODENA.

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

Per la FILLEA-CGIL [Signature]

Per la FILCA-CISL [Signature]

Per la FeNEAL-UIL [Signature]

## VERBALE DI ACCORDO PRELIMINARE DI RINNOVO CCPL SETTORE EDILIZIA

Il giorno 23 novembre 2012 presso la sede della Scuola Edili della Provincia di Modena, si sono incontrate

l'ANCE Modena - Associazione Costruttori Edili, il Collegio Imprenditori Edili ANIEM Modena, la Lega Provinciale Cooperative e Mutue della Provincia di Modena, la Confcooperative Modena, l'AGCI di Modena, la C.N.A. Costruzioni Modena, la Confartigianato Lapam ANAEPA di Modena e la Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Modena.

Considerato che

- i rispettivi contratti collettivi provinciali di lavoro per le imprese Edili hanno alcuni istituti contrattuali simili nel merito,
- le richieste presentate dalle Organizzazioni sindacali per il rinnovo sono analoghe per tutte le associazioni

Le associazioni presenti hanno convenuto di compiere congiuntamente la trattativa per i punti sotto indicati. I testi sottoscritti saranno recepiti nei singoli contratti.

Le parti sono altresì impegnate a individuare e sostenere le azioni più opportune tese a ridurre il cuneo fiscale e gli oneri complessivi del costo del lavoro, in particolare quelli derivanti da enti assicurativi, previdenziali e assistenziali, al fine di reperire risorse che consentano di diminuire gli oneri a carico dei lavoratori e delle imprese, per destinarli al miglioramento del salario reale e della sostenibilità dei costi di impresa.

#### Articolo 1 - Trasferta

Gli importi dell'indennità di trasferta dall'1-1-2013 sono quelli indicati nella seguente tabella.

	Ance- Aniem- Coop	Artigiani	Ance- Aniem- Coop + contributo pasto	Artigiani + contributo pasto
a) Cantiere situato fuori dal comune fino a 15 Km	1,00	1,50	8,00	8,50
b) Cantiere situato fuori dal comune oltre 15 Km	2,52	2,52	9,52	9,52
c) Cantiere situato fuori dal comune oltre 20 Km	5,12	5,12	12,12	12,12
d) Cantiere situato fuori dal comune oltre 30 Km	6,36	6,36	13,36	13,36
e) Cantiere situato fuori dal comune oltre 50 Km	9,00	9,00	16,00	16,00

Fermo restando il rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute dal lavoratore, per l'utilizzo di un mezzo pubblico o proprio, e comunque in misura non inferiore agli importi definiti per l'indennità di trasporto, al lavoratore in trasferta verrà riconosciuto il diritto al pasto tramite mense sociali o altre strutture convenzionate.

In mancanza di mense sociali o convenzionate il datore di lavoro riconoscerà ai lavoratori aventi diritto la diaria di cui sopra maggiorata di € 7,00 giornalieri quale contributo pasto.

La maggiorazione non spetta ai lavoratori che non possano far valere nella singola giornata lavorativa un periodo effettivamente lavorato che comprenda la pausa prevista per il pranzo.

#### Articolo 2 - Mensa

L'importo dell'indennità sostitutiva mensa dall'1-1-2013 sarà pari a € 3,50.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including "PR", "fev", "es", "S", "AW", and "L".

### Articolo 3 - Elemento variabile della retribuzione (EVR)

Le parti convengono di istituire, come previsto dai Ccnl, un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e al quale siano applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e di detassazione previsti dalla legislazione vigente.

L'EVR sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente accordo e sarà erogato ai lavoratori alle dipendenze di imprese che applicano i CCNL e i CCPL per le imprese industriali, artigiane e cooperative della provincia di Modena.

L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi contrattuali o di legge, compreso il TFR.

L'EVR si applica anche al personale inviato in trasferta in altre province.

#### 1. DEFINIZIONI

Anno di riferimento	l'anno nel quale matura l'EVR (es. 2012 - 1/1-31/12)
Periodo di raffronto	il periodo utilizzato (triennio) per la determinazione del parametro di raffronto (es. 2011-2010-2009)
Parametro di raffronto	il dato medio rilevato nel periodo di raffronto
Parametro di riferimento	dato medio del triennio comprendente l'anno di riferimento (es. 2012-2011-2010)
Anno di erogazione	l'anno successivo all'anno di riferimento, ossia anno in cui viene erogato l'EVR ai lavoratori aventi diritto (es. 2013)

#### 2. EVR TERRITORIALE

L'entità annua massima dell'EVR sarà determinata in base a quanto previsto dai Ccnl entro il 30-11-2012 con apposito accordo.

I singoli CCPL riporteranno una tabella con i valori massimi suddivisa per livelli contrattuali.

#### 3. INDICATORI TERRITORIALI

L'EVR è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano nel territorio della provincia di Modena. La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata con riferimento ai seguenti indicatori e ai relativi pesi ponderali (incidenza).

	Indicatori	Incidenza
1.	numero lavoratori iscritti in cassa edili	25%
2.	monte salari denunciati cassa edili	20%
3.	ore complessive denunciate in cassa edili	15%
4.	valore aggiunto al settore costruzioni	5%
5.	rapporto ore lavorate e ore denunciate in cassa edili	35%

22 GEN 2013



*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signatures and initials*

Il valore aggiunto al settore delle costruzioni deve intendersi a livello provinciale e calcolato in termini reali ossia depurato dell'inflazione rilevata dall'ISTAT a livello regionale.

#### 4. DETERMINAZIONE DELL'EVR

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, il periodo di raffronto di ogni indicatore territoriale, è il triennio utile più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

Per i parametri 1, 2, 3 e 5 si prenderanno in considerazione i dati relativi agli anni edili (esempio: 2011 = 1/10/2010- 30/9/2011).

Il risultato è determinato ponendo a confronto il parametro di riferimento con quello di raffronto e si intende conseguito quando è pari a zero o positivo.

L'importo dell'EVR risultante dall'applicazione delle percentuali massime concordate tra le parti sarà riconosciuto nella percentuale derivante dalla somma delle singole incidenze dei parametri stessi.

Comunque al raggiungimento di almeno due parametri pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura minima del 30% e sarà corrisposto da tutte le imprese che adottano un contratto del settore edile della provincia di Modena, indipendentemente dai parametri aziendali.

**Un solo parametro positivo non darà luogo all'erogazione dell'EVR.**

Le parti firmatarie si incontreranno nel mese di marzo successivo all'anno di riferimento per effettuare le verifiche e determinare i risultati raggiunti, ossia il numero dei parametri positivi e la sommatoria delle relative incidenze dandone informazione alle imprese.

#### 5. EROGAZIONE DELL'EVR

Il premio variabile sarà corrisposto a partire dalla busta paga relativa al mese di aprile a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento.

Il premio sarà erogato in 9 rate mensili. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà liquidato con l'ultima busta paga.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti.

L'EVR, inoltre, sarà riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Le imprese dovranno indicare nel MUT l'importo complessivo dell'EVR erogato.

#### 6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AZIENDALE

L'EVR così come determinato a livello provinciale deve essere corrisposto da tutte le imprese che adottano un contratto del settore edile della provincia di Modena, fatta eccezione a quanto di seguito disciplinato.

22 GEN 2019  
 DIREZIONE REGIONALE  
 DEL LAVORO  
 MINISTERO  
 DEL LAVORO  
 E DELLE POLITICHE SOCIALI

In tutti i casi in cui a livello territoriale la sommatoria delle incidenze degli indicatori provinciali sia superiore al 30%, l'impresa potrà effettuare la seguente verifica: confrontare, con i dati in suo possesso, i seguenti due parametri riferiti alla singola azienda:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. Per le dichiarazioni IVA dell'anno più recente del triennio di riferimento, ove non ancora disponibile, potrà essere utilizzata la comunicazione dati IVA presentata all'Agenzia dell'Entrate, depurata dalle operazioni extra caratteristiche.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

I parametri aziendali sono riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo nell'EVR Territoriale (ultimo triennio noto rispetto precedente triennio).

Qualora dal raffronto dei due parametri dovessero risultare variazioni positive o pari a zero, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora soltanto uno dei suddetti due parametri risultasse positivo, l'impresa dovrà erogare, comunque l'importo minimo corrispondente al 30% più la metà della differenza tra l'importo riconosciuto a livello territoriale e la predetta misura minima.

Qualora nessuno dei due suddetti parametri risultasse positivo, l'impresa dovrà erogare comunque l'importo minimo del 30%.

Nella tabella che segue è riportato un esempio relativo a tale fattispecie.

	Due parametri positivi	Un parametro positivo	Nessun parametro positivo
EVR territoriale massimo 7° livello	1.000	1.000	1.000
EVR effettivo (70%)	700	700	700
EVR minimo (30%)	----	300	300
EVR eccedente (50% differenza) $700-300=400*50\%=$	----	200	----
<b>EVR da erogare</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>300</b>

Per beneficiare a livello aziendale della riduzione dell'EVR, le imprese interessate dovranno utilizzare la seguente procedura:

- L'impresa trasmetterà alla Cassa Edile tramite PEC e alle RSA o RSU, ove costituite, una dichiarazione come da fac-simile allegato, circa il mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali, entro il mese di Aprile allegando copia delle dichiarazioni annuali Iva relative al triennio di riferimento, se è l'indicatore negativo si riferisce al volume d'affari IVA.
- La Cassa informerà tempestivamente le associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori firmatarie il CCPL applicato dall'azienda.
- Le associazioni firmatarie il CCPL potranno richiedere una verifica congiunta della dichiarazione aziendale, sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate. Le modalità della verifica saranno individuate nei singoli CCPL.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

d) La Cassa edile comunicherà via PEC all'azienda l'esito della procedura.

Qualora dovesse comunque essere corrisposto un premio, questo sarà erogato a partire dalla prima busta paga utile con la quale saranno corrisposte anche le quote dal mese di aprile in poi.

Le imprese che erogheranno l'EVR in misura ridotta senza aver attivato la procedura di cui sopra, saranno considerate irregolari.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Si intendono di nuova costituzione anche le imprese provenienti da altra provincia che assumono personale in provincia di Modena.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.

#### Articolo 4 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo Provinciale integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, salve le diverse decorrenze specificatamente previste in singoli articoli, ed avrà durata fino al 31/12/2013 ovvero fino ad altro termine eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

22 GEN 2013

ANCE Modena - Associazione Costruttori Edili



Collegio Imprenditori Edili - ANIEM Modena



Lega Provinciale Cooperative e Mutue della Provincia di Modena




Confcooperative - Unione Provinciale di Modena



AGCI Modena




C.N.A. Costruzioni Modena



Confartigianato Lapam ANAEPa Modena




Feneal-Uil Modena



Filca-Cisl Modena



Fillea-Cgil Modena



(Carta intestata dell'impresa)


**FAC SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE SU EVR**

22 GEN. 2013

Luogo e data

Spett.le  
Cassa Edili di Modena  
Via V. Santi 14  
41123 Modena

RSU o RSA  
c/o sede dell'Impresa(\*)



**Oggetto: EVR - Autodichiarazione per l'anno ..... di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali**

La scrivente Impresa ....., con sede legale in ..... Via ....., dichiara che nel triennio di riferimento, così come previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del ....., stipulato da ..... (triennio ..... / ..... / ....., rapportato al triennio ..... / ..... / .....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- **ore denunciate in Cassa Edile** (o, per le imprese con i soli impiegati ore lavorate, come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- **volume d'affari IVA**, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA

Per la dichiarazione IVA dell'anno più recente del triennio di riferimento, ove non ancora disponibile, potrà essere utilizzata la **comunicazione dati IVA** presentata all'Agenzia dell'Entrate, depurata dalle operazioni extra caratteristiche.

A comprova di quanto precede, con riferimento alle denunce IVA, allega copia delle stesse relative ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno ....., l'Impresa intende erogare l'EVR nella misura ridotta così come previsto dalla contrattazione collettiva.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Distinti saluti.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

(\*) solo se in azienda sono presenti la RSU o la RSA

BA A Sei [signature] [signature] 6 [signature] [signature] [signature]

**Premessa**

22 GEN 2012



In questi anni molti sono i documenti firmati dalle parti sociali, che non vogliamo qui richiamare che evidenziavano alcuni problemi di fondo del mondo edile:

- La forte recessione in cui si trova il settore che vede sommarsi il calo degli investimenti pubblici e la sostanziale frenata del mercato privato.
- La struttura del costo del lavoro che rende vani molti degli sforzi per dare un sostegno sostanziale al reddito dei lavoratori.
- La concorrenza sleale determinata da forme di lavoro autonomo che rappresenta spesso un uso distortivo delle norme di legge, che beneficia di un costo del lavoro più basso del lavoro dipendente e organizzato

In questa tornata di rinnovi contrattuali territoriali ed in quella nazionale in fase di apertura questi elementi sono emersi ancor più chiaramente. Le parti si sono impegnate nel trovare soluzioni per riportare in equilibrio le casse edili ed è stato particolarmente complicato trovare un accordo per il rinnovo del contratto provinciale. Tutto ciò è dovuto al fatto che non solo ci si trova nel mezzo di una crisi economica non ancora superata, ma anche che le imprese si trascinano anni di bilanci negativi le cui conseguenze gravano nel presente. I Tempi di pagamenti imprevedibili delle PP.AA. e la scelta delle banche di ridurre pesantemente il sostegno al settore edile ed il crollo verticale del mercato immobiliare sono ulteriori gravi elementi negativi che mettono in crisi il sistema delle imprese di Costruzioni e che se non contrastato rischia di vedere una inarrestabile sostituzione delle Imprese sane con una moltitudine di partite Iva che riporterebbero ad un nuovo medio evo il settore. Non è un caso che il primo settore in ordine ai fallimenti negli ultimi due anni sia proprio il settore edile. L'ipotesi di una ripresa, almeno sul territorio modenese, conseguenza della necessità di eseguire le opere di ricostruzione post terremoto rischia di essere vanificata dalla forte competitività d'impresе che giungono da fuori regione, a volte difficilmente controllabili, nonostante gli sforzi congiunti messi in campo tra le parti sociali.

A un'analisi attenta comunque risulta evidente che alcuni anni di mercato a livelli "normali" potranno solamente sanare le ferite di diversi anni di recessione.

In questo scenario, di converso, s'inserisce la necessità da parte dell'amministrazione pubblica di aumentare le proprie entrate o, in alternativa, di non ridurle per sanare il bilancio pubblico, in relazione agli obblighi di stabilità finanziaria che ci chiede l'Europa, ma, soprattutto, i mercati finanziari. Ciò rende sostanzialmente inascoltato ogni appello alla riduzione della fiscalità sul lavoro dipendente, che viene rinnovato continuamente dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali oltre alla riduzione del carico di oneri riflessi per rendere più competitive le imprese regolari.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "as", "Je", "PP", and other scribbles.

## ATTUALITA'

22 GEN. 2013



Le parti firmatarie del presente documento condividono che è necessario uno sforzo per trovare soluzioni, al di fuori delle normali dinamiche contrattuali, per raggiungere risultati che abbiano tre caratteristiche alla base:

- Sia mantenuto invariato il costo complessivo del lavoro a carico dell'impresa.
- Ogni diminuzione del costo del lavoro sia interamente a beneficio del lavoratore.
- Rendere impossibili usi impropri di benefici raggiunti.

Si ritiene quindi che il tavolo del rinnovo contrattuale, sia Provinciale che quelli Nazionali, debbano anche dopo la loro stipula, rimanere ulteriormente aperti e attivi affinché si trovino azioni che portino ai risultati sopra elencati e che queste azioni siano poi applicate in concreto.

## ATTIVITA'

Le parti individuano un primo ambito di lavoro nell'intervento a favore delle imprese che si stanno continuando ad impegnare attivamente per ridurre gli infortuni sul lavoro e per implementare gli standard di sicurezza nel ciclo produttivo anche attraverso il sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.

Si concorda, infatti, che non è più rinviabile un confronto che affronti il tema complessivo dell'incidenza sul costo del lavoro, del cuneo contributivo con particolare riferimento agli oneri assicurativi verso l'INAIL e quali iniziative possono essere messe in campo per ridefinire, anche attraverso la loro riduzione, l'equilibrio delle aliquote applicate dall'istituto. A tale riguardo le parti infatti ritengono che gli utili di gestione dell'istituto debbano essere utilizzati sia per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni di competitività delle imprese ma anche e in primo luogo per incrementi di reddito dei lavoratori derivanti da risparmi assicurativi. In sintesi si ritiene necessario incrementare i benefici premiali nei confronti delle le aziende virtuose e che stanno sostenendo costi più alti delle altre per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Le parti quindi s'impegnano a svolgere nel primo trimestre del 2013, ciascuno per la parte che compete le seguenti azioni:

1. Richiedere la Convocazione e attivare un tavolo congiunto con Inail provinciale e regionale per trovare percorsi al fine di conseguire gli obbiettivi di cui sopra;
2. aprire anche una discussione sul sistema della rivalsa applicata dallo stesso istituto che comporta per le aziende ad un onere aggiuntivo per la sottoscrizione di polizze RCO;

22 GEN. 2013



3. Sensibilizzare le proprie basi associative per condividere l'attività;
4. Attivare i propri livelli regionali e nazionali al fine di supportare l'iniziativa sopra esposta;
5. Valutare e mettere in atto iniziative da fare in maniera congiunta per sostenere l'iniziativa;
6. Mantenere aperto un tavolo di coordinamento per condividere ogni azione operativa.

Modena, 26-11-2012

Collegio Imprenditori Edili - APMI Modena

  Giuseppe Paolo

Feneal - Uil Modena

 Silvio Sgarbi

Filca - Cisl Modena

 Silvio Sgarbi

Fillea - Cgil Modena

 Sergio Sgarbi